

**Principio contabile internazionale n. 27**

# Bilancio consolidato e separato

*La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IFRS nuovi e modificati emessi fino al 31 dicembre 2005.*

SOMMARIO

	<i>paragrafi</i>
<b>INTRODUZIONE</b>	<b>IN1–IN14</b>
<b>PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27</b> <b><i>BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO</i></b>	
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>1–3</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4–8</b>
<b>PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b>	<b>9–11</b>
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b>	<b>12–21</b>
<b>PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO</b>	<b>22–36</b>
<b>CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO</b>	<b>37–39</b>
<b>INFORMAZIONI INTEGRATIVE</b>	<b>40–42</b>
<b>DATA DI ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>43</b>
<b>RITIRO DI ALTRE DISPOSIZIONI</b>	<b>44–45</b>
<b>APPENDICE</b>	
<b>Modifiche ad altre disposizioni</b>	
<b>APPROVAZIONE DELLO IAS 27 DA PARTE DEL BOARD</b>	
<b>MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI</b>	
<b>OPINIONI CONTRARIE</b>	
<b>GUIDA APPLICATIVA</b>	

Il Principio contabile internazionale n. 27 *Bilancio consolidato e separato* (IAS 27) è illustrato nei paragrafi 1-45 e nell'Appendice. Tutti i paragrafi hanno pari autorità, ma conservano il formato IASC del Principio di quando questo fu adottato dallo IASB. Lo IAS 27 dovrebbe essere letto nel contesto delle Motivazioni per le conclusioni, della *Prefazione agli International Financial Reporting Standard* e del *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*. Lo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* fornisce una base per la scelta e l'applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.

## Introduzione

IN1 Il Principio contabile internazionale n. 27 *Bilancio consolidato e separato* (IAS 27) sostituisce lo IAS 27 (rivisto nella sostanza nel 2000) *Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate* e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Il presente Principio sostituisce anche il SIC-33 *Consolidamento e metodo del patrimonio netto—Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto*.

## Motivazioni della revisione dello IAS 27

---

- IN2 L'International Accounting Standards Board ha sviluppato il presente IAS 27 così rivisto come parte del progetto di revisione (Improvement) dei Principi contabili internazionali. Il progetto è stato intrapreso alla luce delle domande e delle critiche mosse al Principio dagli organi di regolamentazione, dalle professioni contabili e da altri soggetti interessati. Le finalità del progetto erano di ridurre o eliminare alternative, ridondanze e conflitti tra i Principi, di affrontare alcuni problemi di convergenza contabile e di apportare ulteriori miglioramenti.
- IN3 Per quanto concerne lo IAS 27, la finalità principale del Board è stata quella di ridurre le alternative nella contabilizzazione delle controllate nel bilancio consolidato e nella contabilizzazione delle partecipazioni nel bilancio separato di una controllante, di una partecipante in una joint venture o di un investitore. Il Board non ha inteso mettere in discussione l'approccio fondamentale al consolidamento delle controllate descritto nello IAS 27.

## Principali Modifiche

---

IN4 Di seguito sono descritte le principali modifiche rispetto alla versione precedente dello IAS 27.

### Ambito di applicazione

IN5 Il Principio si applica alla contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate nel bilancio proprio di una controllante, di una partecipante in una joint venture o di un investitore. Pertanto, il titolo del Principio è stato modificato come illustrato al paragrafo IN1.

### Esenzioni dal consolidamento delle partecipazioni in controllate

IN6 Il Principio modifica l'esenzione dalla preparazione dei bilanci consolidati. Il paragrafo 8 della precedente versione dello IAS 27 (l'attuale paragrafo 10) è stato modificato in modo che la controllante non sia tenuta alla presentazione del bilancio consolidato nei casi seguenti:

- (a) la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;

- (b) gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali);
- (c) la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati; e
- (d) la capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.

Il Principio specifica le disposizioni relative a una controllante esentata dalla preparazione del bilancio consolidato se la controllante decide di presentare il bilancio separato oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale (vedere paragrafi IN13 e IN14).

### **Controllo temporaneo**

- IN7 Il principio non richiede il consolidamento di una controllata acquisita se risulta evidente che il controllo è inteso come controllo temporaneo. Devono tuttavia esistere prove che la controllata venga acquisita con l'intenzione di dimetterla entro dodici mesi e che la direzione aziendale sia attivamente alla ricerca di un acquirente. Inoltre, le parole "nel prossimo futuro" sono state sostituite con le parole "entro dodici mesi". Se una controllata precedentemente esclusa dal consolidamento non viene dismessa entro dodici mesi, deve essere consolidata a partire dalla data di acquisizione, a meno che non si applichino determinate circostanze ristrette.\*
- IN8 Il Principio stabilisce che la disposizione riguardante il consolidamento delle partecipazioni in controllate debba essere applicata a società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi d'investimento ed entità analoghe. Questo punto è stato aggiunto a scopo di chiarezza.
- IN9 A un'entità non è consentito escludere dal consolidamento un'altra entità su cui continua a esercitare il controllo solo perché quest'ultima opera in presenza di gravi e durature restrizioni, tali da pregiudicare significativamente la sua capacità di trasferire fondi alla controllante. Perché sia consentita l'esclusione è necessario non esercitare il controllo.

## **Procedure di consolidamento**

### **Diritti di voto potenziali**

- IN10 Il principio stabilisce che un'entità debba considerare, all'atto di valutare se ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità, l'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano effettivamente esercitabili o convertibili. Tale disposizione era precedentemente inclusa nel SIC-33, che è stato sostituito.

---

\* Nel marzo 2004, il Board ha pubblicato l'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. L'IFRS 5 elimina questa esclusione dall'ambito di applicazione e ora elimina l'esenzione dal consolidamento quando il controllo è inteso essere temporaneo. Vedere le Motivazioni per le conclusioni dell'IFRS 5 per ulteriori commenti."

### **Principi contabili**

- IN11 Il Principio stabilisce che un'entità debba adottare principi contabili uniformi nella rendicontazione di operazioni e fatti simili in circostanze analoghe. La versione precedente dello IAS 27 prevedeva una eccezione a tale disposizione nel caso in cui "l'utilizzo di principi contabili uniformi non fosse attuabile".

### **Interessenza di terzi**

- IN12 Il presente Principio stabilisce che un'entità debba rappresentare le interessenze di terzi all'interno del patrimonio netto nello stato patrimoniale consolidato, e separatamente dal patrimonio netto di pertinenza del gruppo. Sebbene la precedente versione dello IAS 27 precludesse la presentazione delle interessenze di terzi tra le passività, non richiedeva tuttavia la presentazione nel patrimonio netto.

### **Bilancio separato**

- IN13 Il Principio definisce il trattamento contabile delle partecipazioni in controllate, in entità economiche a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale. Il Principio stabilisce che tali partecipazioni siano contabilizzate al costo o secondo quanto previsto dallo IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.
- IN14 Il Principio conserva un trattamento contabile alternativo per tali partecipazioni nel bilancio separato dell'investitore.

## Principio contabile internazionale n. 27

### *Bilancio consolidato e separato*

#### Ambito di applicazione

---

- 1 Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo.
- 2 Il presente Principio non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e dei loro effetti sul consolidamento, incluso l'avviamento derivante da una aggregazione aziendale (IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*).
- 3 Il principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità economiche a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.

#### Definizioni

---

- 4 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:
 

**Il bilancio consolidato** è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.

**Il controllo** è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

**Il metodo del costo** è un metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in base al quale una partecipazione è rilevata al costo. L'investitore rileva i proventi da un investimento solo nella misura in cui lo stesso riceve dividendi dagli utili portati a nuovo dalla partecipata e generati successivamente alla data di acquisizione. I dividendi percepiti in eccesso rispetto agli utili generati successivamente alla data di acquisizione devono essere considerati come realizzo della partecipazione e devono essere dedotti dal costo della partecipazione.

**Il gruppo** è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.

**L'interessenza di terzi** è quella parte del risultato dell'esercizio e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.

**La controllante** è un'entità che ha una o più società controllate.

**Il bilancio separato** è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.

**Una controllata** è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante).
- 5 Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o, in quanto partecipanti in un'entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio,

devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 *Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate* e nello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*.

- 6 Per un'entità descritta nel paragrafo 5, il bilancio separato è quello predisposto e presentato in aggiunta al bilancio cui si fa riferimento nel paragrafo 5. Il bilancio separato può o meno essere allegato a, o accompagnare, quei bilanci.
- 7 Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione, in un'entità a controllo congiunto, non rappresenta un bilancio separato.
- 8 Una controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10, può presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio annuale.

## Presentazione del bilancio consolidato

---

- 9 **Una controllante, diversa dal tipo di controllante descritto al paragrafo 10, deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate in conformità al presente Principio.**
- 10 **Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:**
- (a) **la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;**
  - (b) **gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali);**
  - (c) **la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati; e**
  - (d) **la capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.**
- 11 Una controllante che opti per l'esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 e presenta il solo bilancio separato, si conforma a quanto disposto nei paragrafi 37-42.

## Ambito di applicazione del bilancio consolidato

---

- 12 **Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante.\***
- 13 Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di

---

\* Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, deve essere contabilizzata in conformità con tale Principio.



un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha: \*

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
  - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
  - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; o
  - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
- 14 L'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni *call* su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano effettivamente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altra entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.
- 15 Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire.
- 16 [Eliminato]
- 17 [Eliminato]
- 18 [Eliminato]
- 19 Una controllata non è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga.
- 20 Una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14 *Informativa di settore* aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo.
- 21 Una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenerne i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento

\* Si veda anche l'Interpretazione SIC-12 *Consolidamento—Società a destinazione specifica*.

in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

## Procedure di consolidamento

---

- 22 Nella redazione del bilancio consolidato, l'entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un'unica entità economica, sono necessarie le seguenti rettifiche:
- (a) il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo sono eliminati (vedere IFRS 3, che descrive anche il trattamento contabile di un eventuale avviamento);
  - (b) la quota di pertinenza di terzi al valore dell'utile o perdita d'esercizio delle controllate consolidate deve essere identificata; e
  - (c) la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle controllate consolidate è identificata separatamente dal patrimonio netto di tali controllate di pertinenza del gruppo. Le interessenze di terzi consistono nel:
    - (i) valore di quelle interessenze di terzi alla data dell'acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dallo IFRS 3; e
    - (ii) quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell'acquisizione.
- 23 In presenza di diritti di voto potenziali, le quote di utile o perdite delle variazioni di patrimonio netto attribuito alla controllante ed ai terzi sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.
- 24 **Saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati.**
- 25 I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rappresentare nel bilancio consolidato. Lo IAS 12 *Imposte sul reddito* si applica alle differenze temporanee derivanti dall'eliminazione di utili e perdite originate da operazioni infragruppo.
- 26 **I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile.**
- 27 **Quando, in conformità al paragrafo 26, il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data della controllata e quella della capogruppo non deve comunque essere superiore a**

tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

- 28 I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze simili.**
- 29 Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze simili, sono apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato.
- 30 I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione secondo la definizione dell'IFRS 3. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante perde il controllo della controllata. La differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata e il suo valore contabile alla data della cessione, comprensiva dell'importo complessivo di eventuali differenze di cambio che si riferiscono alla controllata e rilevate nel patrimonio netto in conformità allo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere* è rilevata nel bilancio consolidato come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata.
- 31 Una partecipazione in una entità deve essere contabilizzata in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* dalla data in cui cessa di essere una controllata, a condizione che non diventi una collegata così come definito nello IAS 28 o una entità a controllo congiunto secondo la descrizione dello IAS 31.**
- 32 Il valore contabile della partecipazione alla data in cui l'entità cessa di essere una controllata deve essere considerato pari al costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria, in conformità a quanto stabilito dallo IAS 39.**
- 33 Le interessenze di terzi devono essere rappresentate, nello stato patrimoniale consolidato, nel patrimonio netto e separatamente dal patrimonio netto di pertinenza del gruppo. Anche la quota di pertinenza di terzi del risultato consolidato di gruppo deve essere rappresentata separatamente.**
- 34 Il risultato d'esercizio è attribuito agli azionisti della capogruppo e alle interessenze di terzi. Poiché in entrambi i casi si tratta di patrimonio netto, l'importo attribuito alle interessenze di terzi non costituisce un ricavo o un costo.
- 35 Le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata possono eccedere la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata. L'eccedenza, e ogni ulteriore perdita attribuibile agli azionisti di minoranza, sono attribuite agli azionisti della capogruppo ad eccezione della parte per la quale gli azionisti di minoranza hanno un'obbligazione vincolante a coprire la perdita con investimenti aggiuntivi e sono in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza degli utili, tali utili sono attribuiti agli azionisti della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza ma che erano state precedentemente assorbite dagli azionisti della capogruppo.
- 36 Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da azionisti di minoranza e sono classificate come patrimonio netto, la capogruppo calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

## **Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate nel bilancio separato della capogruppo**

---

**37** Quando viene redatto il bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate non classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, devono essere contabilizzate:

- (a) al costo, o
- (b) in conformità allo IAS 39.

Lo stesso criterio va applicato per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, devono essere contabilizzate in conformità a quell'IFRS.

**38** Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico. I paragrafi 37 e 39-42 si applicano quando un'entità predispone un bilancio separato che sia in conformità agli International Financial Reporting Standard. L'entità redige anche un bilancio consolidato per uso pubblico, secondo quanto disposto dal paragrafo 9, a meno che non si applichi l'esenzione di cui al paragrafo 10.

**39** Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante.

## **Informazioni integrative**

---

**40** Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:

- (a) [Eliminato]
- (b) [Eliminato]
- (c) il tipo di legame tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea;
- (d) le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;
- (e) la data di riferimento del bilancio di una controllata, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso; e
- (f) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni.

41 Se si redige un bilancio separato per una controllante la quale, in conformità al paragrafo 10, decide di non predisporre il bilancio consolidato, in bilancio dovranno essere rappresentate le seguenti informazioni integrative:

- (a) il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo di costituzione o la sede legale dell'entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità con gli International Financial Reporting Standard; l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;
- (b) un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e
- (c) una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).

42 Quando una controllante (diversa da quella trattata al paragrafo 41), una partecipante in una joint venture o in una società collegata redige il proprio bilancio separato, deve fornire le seguenti informazioni integrative:

- (a) il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione, se non richiesto dalla legge;
- (b) un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;
- (c) una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b);

e deve identificare il bilancio redatto in conformità con il paragrafo 9 del presente Principio, dello IAS 28 e dello IAS 31, a cui si fa riferimento.

## Data di entrata in vigore

---

43 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1 gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

## Ritiro di altri pronunciamenti

---

44 Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 *Bilancio consolidato e Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate* (rivisto nella sostanza nel 2000).

45 Il presente Principio sostituisce anche il SIC-33 *Consolidamento e metodo del patrimonio netto—Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto*.

## **Appendice**

### **Modifiche ad altre disposizioni in materia**

*Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.*

\* \* \* \* \*

*Le modifiche contenute in questa appendice al momento della pubblicazione del presente Principio nel 2003, sono state integrate nelle disposizioni rilevanti pubblicate all'interno di questo volume.*

## Approvazione dello IAS 27 da parte del Board

---

Il Principio contabile internazionale n. 27 *Bilancio consolidato e separato* ha ricevuto l'approvazione per la pubblicazione da parte di tredici dei quattordici membri dell'International Accounting Standards Board. Tatsumi Yamada ha manifestato un parere avverso. Quest'ultimo è riportata dopo le Motivazioni per le conclusioni.

Sir David Tweedie	Presidente
Thomas E. Jones	Vice presidente
Mary E. Barth	
Hans-Georg Bruns	
Anthony T. Cope	
Robert P. Garnett	
Gilbert Gélard	
James J. Leisenring	
Warren J. McGregor	
Patricia L. O'Malley	
Harry K. Schmid	
John T. Smith	
Geoffrey Whittington	
Tatsumi Yamada	

## **Motivazioni per le conclusioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato**

*Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegare allo IAS 27, ma non ne costituiscono parte integrante.*

### **Introduzione**

---

- BC1 Le presenti Motivazioni per le conclusioni riassumono le considerazioni effettuate dall'International Accounting Standards Board e le relative conclusioni nella revisione dello IAS 27 *Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate* nel 2003. I singoli componenti del Board hanno attribuito ad alcuni fattori una importanza maggiore rispetto ad altri.
- BC2 Nel luglio 2001 il Board annunciò che, come parte del piano iniziale di progetti tecnici, avrebbe intrapreso un progetto per migliorare una serie di Principi, tra cui lo IAS 27. Il progetto era stato intrapreso alla luce delle domande e delle critiche mosse ai Principi dalle Autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari, dalle professioni contabili e da altri soggetti interessati. Le finalità del progetto di revisione (Improvement) erano di ridurre o eliminare alternative, ridondanze e conflitti tra i Principi, di affrontare alcune problematiche di convergenza contabile e di apportare ulteriori miglioramenti. Nel maggio 2002 il Board ha pubblicato le proprie proposte in un Exposure Draft del *progetto di revisione (Improvement) dei Principi contabili internazionali*, richiedendo i commenti entro il 16 settembre 2002. Il Board ha ricevuto oltre 160 lettere di commento sull'Exposure Draft.
- BC3 Poiché l'intenzione del Board non era di riconsiderare l'approccio fondamentale al consolidamento stabilito dallo IAS 27, le presenti Motivazioni per le conclusioni non trattano alcune previsioni sullo IAS 27 che non sono state prese in considerazione dal Board.

### **Presentazione del bilancio consolidato**

---

#### **Esenzione dalla preparazione dei bilanci consolidati**

- BC4 Il paragrafo 7 della precedente versione dello IAS 27 richiedeva la presentazione dei bilanci consolidati. Tuttavia, il paragrafo 8 consentiva a una controllante che fosse a sua volta una società interamente o virtualmente controllata di non redigere il bilancio consolidato. Il Board ha considerato se cancellare o modificare tale esenzione dalle disposizioni generali.
- BC5 Il Board ha deciso di mantenere l'esenzione, affinché le entità di un gruppo, cui la legge richiede di redigere il bilancio ad uso del pubblico in conformità ai Principi contabili internazionali, oltre al bilancio consolidato, non sostengano agravi eccessivi.
- BC6 Il Board ha notato che in alcuni casi gli utilizzatori possono ottenere informazioni su una società controllata sufficienti per i propri fini nel bilancio separato o nel bilancio consolidato. Inoltre, gli utilizzatori del bilancio di una società controllata spesso hanno, o possono avere, accesso a, ulteriori informazioni.



- BC7 Avendo deciso di mantenere l'esenzione, il Board ha deciso di modificare le circostanze in cui l'entità verrebbe esentata e ha considerato i seguenti criteri.

#### **Accordo unanime dei titolari delle interessenze di terzi**

- BC8 L'Exposure Draft proponeva di estendere l'esenzione a una controllante che non sia totalmente controllata se i titolari delle interessenze di terzi compresi coloro non aventi altrimenti diritto di voto, avessero concordato all'unanimità.
- BC9 Alcuni commentatori hanno dissentito sulla proposta di un accordo unanime degli azionisti di minoranza come condizione per l'esenzione, in particolare per le difficoltà pratiche nell'ottenere risposte da tutti tali azionisti. Il Board ha deciso che l'esenzione sia disponibile a una controllante che non sia interamente controllata se i titolari delle interessenze di terzi vengono informati, e non dissentano, del fatto che il bilancio consolidato non viene presentato.

#### **Esenzione disponibile soltanto per entità non pubbliche**

- BC10 Il Board ritiene che le esigenze informative degli utilizzatori del bilancio di entità i cui strumenti rappresentativi di debito o di capitale sono negoziati in un mercato regolamentato siano meglio soddisfatte se gli investimenti in controllate, entità a controllo congiunto, e collegate sono contabilizzati secondo quanto previsto dagli IAS 27, 28 Partecipazioni in società collegate e 31 Partecipazioni in joint venture. Il Board ha quindi deciso che l'esenzione dal preparare tale bilancio consolidato non sia disponibile per tali entità, nè per entità in procinto di emettere strumenti finanziari in un mercato regolamentato.
- BC11 Il Board ha deciso che una controllante che soddisfi i criteri per l'esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato dovrebbe contabilizzare nel bilancio separato quelle controllate allo stesso modo in cui altre capogruppo, partecipanti a una joint venture con interessenze in entità a controllo congiunto o investitori in collegate contabilizzano i propri investimenti nel bilancio separato. Il Board fa una netta distinzione tra la contabilizzazione di tali investimenti come partecipazioni azionarie e la contabilizzazione dell'entità economica che la capogruppo controlla. In riferimento al primo caso, il Board ha deciso che ogni categoria di investimento sia contabilizzata in modo uniforme.
- BC12 Il Board ha deciso che in un bilancio separato deve essere applicato lo stesso approccio alla contabilizzazione degli investimenti indipendentemente dalle circostanze per cui è preparato. Quindi, le controllanti che presentano il bilancio consolidato, e quelle che non lo presentano perché esentate, dovrebbero presentare la stessa forma di bilancio separato.

## **Ambito di applicazione del bilancio consolidato**

---

### **Esclusioni dall'ambito di applicazione**

- BC13 Il paragrafo 13 della precedente versione dello IAS 27 disponeva l'esclusione dal consolidamento di una controllata quando il controllo è inteso essere temporaneo o quando la controllata opera secondo rilevanti restrizioni di lungo termine.

#### **Controllo temporaneo**

- BC14 Il Board ha considerato se eliminare tale esclusione dall'ambito di applicazione e quindi convergere con altri organismi preposti alla statuizione di principi contabili che avevano recentemente eliminato una simile esclusione. Il Board ha deciso di

prendere in considerazione il caso nell'ambito di un principio esaustivo sulla dismissione di attività. Il Board ha deciso di mantenere l'esenzione dal consolidamento di una controllata quando vi è evidenza che essa è stata acquisita con l'intenzione di alienarla entro dodici mesi e che la direzione aziendale sta attivamente cercando un acquirente. L'Exposure Draft ED 4 del Board *Dismissione di attività non correnti e Presentazione di attività operative cessate* propone di valutare e presentare attività possedute per la vendita in un modo uniforme indipendentemente dal fatto che esse siano possedute da un investitore o attraverso una controllata. Quindi, l'ED 4 propone di eliminare l'esenzione dal consolidamento quando il controllo è inteso essere temporaneo, e contiene una bozza di modifiche allo IAS 27 orientate ad ottenere ciò.\*

### **Rilevanti restrizioni di lungo termine che riducono la capacità di trasferire fondi alla controllante**

- BC15 Il Board ha deciso di eliminare l'esclusione di una controllata dal consolidamento quando esistono rilevanti restrizioni di lungo termine che riducono la capacità di una controllata di trasferire fondi alla controllante. Il Board ha preso questa decisione poiché tali circostanze possono non precludere il controllo. Il Board ha deciso che una controllante, nel verificare la propria capacità di controllare una controllata, dovrebbe considerare le restrizioni sul trasferimento di fondi dalla controllata alla controllante. Di per sé, tali restrizioni non precludono il controllo.

### **Fondi d'investimento in capitale di rischio, entità "private equity" (capitale privato) e organizzazioni similari**

- BC16 L'Exposure Draft dello IAS 27 proponeva di chiarire che una controllata non dovesse essere esclusa dal consolidamento semplicemente perché essa è una società d'investimento in capitale di rischio, fondo comune, un fondo di investimento o un'entità analoga. Alcuni commentatori del comparto "private equity" hanno dissentito da tale proposta di chiarimento. Essi sostengono che non si debba richiedere alle entità "private equity" di consolidare secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 27 gli investimenti che essi controllano. Sostengono che tali investimenti dovrebbero valutarsi al *fair value* (valore equo). Tali commentatori hanno esposto varie ragioni, alcune basate sulla possibilità che il controllo sia esercitato, alcune sul periodo di tempo che deve trascorrere prima che se ne richieda il consolidamento e alcune sul dubbio che il consolidamento fosse una base appropriata per entità "private equity" o per il tipo di investimenti che effettuano.
- BC17 Alcuni commentatori inoltre hanno notato che il Board ha deciso di escludere le società d'investimento in capitale di rischio e simili entità dall'ambito di applicazione dello IAS 28 e 31 quando gli investimenti in entità collegate o a controllo congiunto sono valutati al *fair value* (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Secondo questi commentatori, il Board proponeva che attività simili fossero contabilizzate in modi dissimili.
- BC18 Il Board non ha accettato queste argomentazioni. Il Board ha notato che questi aspetti non sono specifici del comparto "private equity". Esso ha confermato che una controllata non debba essere esclusa dal consolidamento in base alla natura dell'entità controllante. Il consolidamento si basa sulla capacità della controllante di controllare la partecipata, il che raccoglie sia il potere di controllo (ossia la capacità esiste ma non è esercitata) sia il controllo effettivo (ossia la capacità è esercitata). Il consolidamento è

\* Nel marzo 2004, il Board ha pubblicato l'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. L'IFRS 5 elimina questa esclusione dall'ambito di applicazione e quindi elimina l'esenzione dal consolidamento quando il controllo è inteso essere temporaneo. Si vedano le Motivazioni per le conclusioni dell'IFRS 5 per ulteriori chiarimenti.

attivato dal controllo e non dovrebbe essere interessato dal fatto che la direzione aziendale intenda possedere un investimento in un'entità che essa controlla per un breve periodo.

- BC19 Il Board ha notato che nella precedente versione dello IAS 27 l'eccezione dal principio di consolidamento quando il controllo di una partecipata è inteso essere temporaneo, può essere stato interpretato male o in modo elastico. Alcuni commentatori dell'Exposure Draft hanno interpretato "prossimo futuro" come un periodo fino a cinque anni. Il Board ha deciso di eliminare queste parole per limitare l'eccezione alle controllate acquisite e possedute esclusivamente per l'alienazione entro dodici mesi, a condizione che la direzione aziendale stia attivamente cercando un acquirente.
- BC20 Il Board non è del parere che si debba differenziare tra tipi di entità o tipi di investimento nell'applicare un modello di controllo per il consolidamento. Inoltre, esso non concorda sul fatto che l'intenzione della direzione aziendale sia un fattore determinante il controllo. Anche se avesse voluto effettuare tali differenziazioni, il Board non vede come o perché il distinguere investitori in "private equity" da altri tipi di entità possa avere significato.
- BC21 Il Board ritiene che la diversità dei portafogli di investimento delle entità che operano nel "private equity" non sia differente dalla diversificazione dei portafogli posseduti da un conglomerato, che è un gruppo economico costituito da entità che spesso hanno interessi diversi e non correlati. Il Board ha riconosciuto che l'informativa finanziaria relativa ai diversi tipi di prodotti e servizi di un'entità e alle sue operazioni in diverse aree geografiche—informativa di settore—è rilevante per determinare i rischi e la redditività di un'entità diversificata o multinazionale, e possa non essere desunta dai dati aggregati presentati nel bilancio consolidato. Il Board ha notato che lo IAS 14 *Informativa di settore* stabilisce principi per fornire informativa di settore da parte di entità i cui strumenti rappresentativi di capitale o di debito sono negoziati in un mercato, o di qualunque entità che volontariamente fornisca informativa di settore.
- BC22 Il Board ha concluso che per investimenti controllati da entità "private equity", le esigenze informative degli utilizzatori sono soddisfatte al meglio dal bilancio in cui tali investimenti sono consolidati, mettendo in luce quindi la portata delle operazioni delle entità controllate. Il Board rileva che una controllante può presentare l'informativa sul *fair value* (valore equo) di tali investimenti nelle note del bilancio consolidato, ovvero preparare il bilancio separato in aggiunta a quello consolidato, iscrivendo tali investimenti al costo o al *fair value* (valore equo). Al contrario, il Board ha deciso che le esigenze informative degli utilizzatori del bilancio non verrebbero ben soddisfatte se tali investimenti di controllo fossero valutati soltanto al *fair value* (valore equo). Ciò comporterebbe che le attività e le passività di un'entità controllata non fossero espresse. È plausibile che un investimento in una controllata di ampie dimensioni, altamente integrata abbia soltanto un *fair value* (valore equo) esiguo. La contabilizzazione di solo questo valore impedirebbe a un utilizzatore di valutare la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del gruppo.

## Interessenze di terzi

---

- BC23 Le Interessenze di terzi sono definite nello IAS 27 e nell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali come quella parte del risultato dell'esercizio e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle Interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo. Il paragrafo 26 della versione precedente dello IAS 27 prevedeva che le Interessenze di terzi fossero presentate nello stato

patrimoniale consolidato distintamente dalle passività e dal patrimonio netto della controllante.

- BC24 Il Board ha deciso di modificare tale disposizione e di disporre che le interessenze di terzi siano presentate nello stato patrimoniale consolidato all'interno del patrimonio netto, distintamente dal patrimonio netto della controllante. Il Board ha convenuto che un'interessenza di terzi non è una passività del gruppo poiché non risponde alla definizione di passività nel *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*.
- BC25 Il paragrafo 49(b) del Quadro sistematico afferma che una passività è un'obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici. Il paragrafo 60 del *Quadro sistematico* indica inoltre che una caratteristica essenziale di una passività è che l'entità abbia un'obbligazione attuale e che tale obbligazione è un dovere o una responsabilità a comportarsi o ad agire in un determinato modo. Il Board ha notato che l'esistenza di un'interessenza di terzi nell'attivo netto di una controllata non produce una effettiva obbligazione del gruppo, il cui regolamento ci si attenda risulti in un deflusso di benefici economici dal gruppo.
- BC26 Piuttosto, il Board ha notato che un'interessenza di terzi rappresenta una partecipazione residua nell'attivo netto di quelle controllate possedute da alcuni degli azionisti delle controllate all'interno del gruppo, e quindi risponde alla definizione di patrimonio netto del Quadro sistematico. Il paragrafo 49(c) del *Quadro sistematico* afferma che il patrimonio netto è quello che resta dell'attività dell'entità dopo avere dedotto tutte le passività.
- BC27 Il Board ha riconosciuto che questa decisione genera questioni sulla rilevazione e valutazione delle interessenze di terzi, ma ha concluso che la presentazione proposta è coerente con i vigenti principi e con il *Quadro sistematico* e fornisce una migliore comparabilità che non la presentazione nello stato patrimonio consolidato assieme alle passività ovvero con il patrimonio netto della controllante. Il Board ha deciso che le questioni di rilevazione e valutazione dovrebbero essere trattate come parte del proprio progetto sulle aggregazioni aziendali.

## **Valutazione di investimenti in controllate, entità a controllo congiunto e collegate in un bilancio separato**

---

- BC28 Il paragrafo 29 della precedente versione dello IAS 27 consentiva di valutare gli investimenti in entità controllate nel bilancio separato della controllante in tre modi. Questi erano il criterio del costo, il metodo del patrimonio netto o come attività finanziarie disponibili per la vendita secondo quanto previsto dallo IAS 39. Il paragrafo 12 della precedente versione dello IAS 28 consentiva le stesse scelte per investimenti in collegate nel bilancio separato, e il paragrafo 38 della precedente versione dello IAS 31 commentava che lo IAS 31 non indicava una particolare preferenza per alcun trattamento per contabilizzare nel bilancio separato di un partecipante a una joint venture le interessenze in entità a controllo congiunto. Il Board ha deciso di richiedere l'utilizzo del costo o lo IAS 39 per tutti gli investimenti inclusi nel bilancio separato.
- BC29 Sebbene il metodo del patrimonio netto fornisca agli utilizzatori alcune informazioni sugli utili e sulle perdite similari a quelle ottenute dal consolidamento, il Board osserva che tale informativa è riflessa nel bilancio dell'entità economica e non occorre fornirla agli utilizzatori del bilancio separato. Nei bilanci separati, l'attenzione è rivolta al

rendimento delle attività come investimenti. Il Board ha concluso che il bilancio separato sarebbe significativo utilizzando alternativamente il metodo del *fair value* (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 39 o il criterio del costo. Il metodo del *fair value* (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 39 fornirebbe una valutazione del valore economico degli investimenti. L'utilizzo del criterio del costo può produrre informativa significativa, in funzione dello scopo per cui viene preparato il bilancio separato. Ad esempio, esso potrebbe essere utile solo per coloro interessati alla determinazione dei dividendi delle controllata.

BC30 [Eliminato]

## Opinioni contrarie

- DO1 Il Signor Yamada dissente dal presente Principio in quanto ritiene che la riclassifica delle interessenze di terzi all'interno dello stato patrimoniale consolidato, ossia la disposizione in base alla quale queste devono essere indicate come patrimonio netto, non dovrebbe far parte del progetto di revisione (Improvement). Il Signor Yamada conviene che le interessenze di terzi non corrispondono alla definizione di passività stabilita nel *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*, al paragrafo BC25 delle Motivazioni per le conclusioni, e che la disposizione corrente, secondo la quale le interessenze di terzi devono essere presentate separatamente dalle passività e dal patrimonio netto di pertinenza degli azionisti del gruppo, non è auspicabile. Tuttavia, il Signor Yamada non ritiene che questa disposizione debba essere modificata in questa fase. Egli ritiene che, prima di effettuare la suddetta riclassifica, che comporterà diversi impatti sulle prassi correnti di consolidamento, è necessario che il Board consideri in modo esaustivo i vari problemi collegati a tale modifica. Tra questi vanno considerate le finalità del bilancio consolidato e le procedure contabili che presumibilmente deriveranno da tali finalità. Sebbene il Board abbia concluso quanto riportato al paragrafo BC27, il Signor Yamada ritiene che la decisione relativa alla classificazione delle interessenze di terzi non dovrebbe essere presa fino a quando l'analisi complessiva sulla rilevazione e la valutazione delle interessenze di terzi non sarà portata a termine.
- DO2 Le finalità del bilancio consolidato sono tradizionalmente considerate da due punti di vista: esse sono implicite nel punto di vista della società controllante e in quello dell'entità economica. Il Signor Yamada ritiene che le finalità, ossia il tipo di informazioni da fornire e i destinatari di tali informazioni, devono essere considerate dal Board prima che questo prenda la decisione sulla classificazione delle interessenze di terzi di cui allo IAS 27. Egli ritiene che il Board stia assumendo il punto di vista dell'entità economica senza prendere sufficientemente in considerazione questo problema fondamentale.
- DO3 Le acquisizioni in più fasi sono discusse nella seconda fase del progetto sulle Aggregazioni aziendali, non ancora ultimato al momento della stesura definitiva dello IAS 27 in base al progetto di revisione (Improvement). Se il capitale posseduto dalla controllante aumenta, il Board ha deciso, in via sperimentale, che la differenza tra il corrispettivo riconosciuto dalla controllante alle interessenze di terzi e il valore contabile del capitale effettivo acquisito dalla controllante venga rilevato come parte del patrimonio netto. Tale prassi è diversa rispetto a quella corrente, che prevede la rilevazione del cambiamento nell'importo dell'avviamento. Se la controllante mantiene il controllo di una controllata, ma si verifica una riduzione del capitale posseduto, anche la differenza tra il corrispettivo ricevuto dalla controllante e il valore contabile del capitale posseduto trasferito viene rilevata come parte del patrimonio netto. Tale prassi è diversa da quella attuale che prevede la rilevazione di un utile o di una perdita. Il Signor Yamada ritiene che le conclusioni di questa discussione siano condizionate dalla decisione relativa alla classificazione delle interessenze come patrimonio netto. I cambiamenti di trattamento contabile sono fondamentali e il Signor Yamada ritiene che la decisione relativa a quale dei due punti di vista debba costituire il criterio guida dei bilanci consolidati deve essere presa solo dopo una attenta considerazione di tutte le implicazioni connesse. Egli ritiene che la modifica allo IAS 27 relativa alla classificazione delle interessenze di terzi non deve essere apportata prima del completamento della seconda fase del progetto sulle Aggregazioni aziendali.

## **Guida applicativa dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate* e dello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture***

*La presente Guida applicativa è allegata agli IAS 27, IAS 28 e IAS 31 ma non ne costituisce parte integrante.*

### **Corrispettivo dei Diritti di voto potenziali**

---

#### **Introduzione**

IG1 I paragrafi 14, 15 e 23 dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* e i paragrafi 8 e 9 dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate* richiedono che un'entità debba considerare l'esistenza e l'effetto di tutti i diritti di voto potenziali che siano effettivamente esercitabili o convertibili. I menzionati paragrafi stabiliscono anche che debbano essere esaminati tutti i fatti e le circostanze che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire. Poiché la definizione di controllo congiunto di cui al paragrafo 3 dello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture* dipende dalla definizione di controllo, e poiché tale Principio si ricollega allo IAS 28 per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, questa guida è rilevante anche per l'applicazione dello IAS 31.

#### **Linee guida**

IG2 Il paragrafo 4 dello IAS 27 definisce il controllo come il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il paragrafo 2 dello IAS 28 definisce l'influenza notevole come il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo. Il paragrafo 3 dello IAS 31 definisce il controllo congiunto come la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. In tali contesti, il potere fa riferimento alla capacità di fare o di determinare qualcosa. Di conseguenza, un'entità detiene il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole se ha effettivamente la capacità di esercitare tale potere, a prescindere dal fatto che il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole sia dimostrata attivamente o sia di natura passiva. I diritti di voto potenziali posseduti da una entità che siano effettivamente esercitabili o convertibili possiedono questa capacità. La capacità di esercitare il potere non esiste se i diritti di voto potenziali non hanno sostanza economica (per esempio, se il prezzo di esercizio è fissato in maniera tale da precluderne l'esercizio o la conversione in qualsiasi circostanza possibile). Di conseguenza, i diritti di voto potenziali vengono considerati quando, in sostanza, offrono la capacità di esercitare il potere.

IG3 Il controllo e l'influenza notevole sorgono anche nelle circostanze descritte rispettivamente nel paragrafo 13 dello IAS 27 e nei paragrafi 6 e 7 dello IAS 28, che considerano il corrispettivo della proprietà relativa dei diritti di voto. Lo IAS 31 dipende dallo IAS 27 e dallo IAS 28 e ogni riferimento allo IAS 27 e allo IAS 28 da questo punto in poi dovrebbe essere interpretato come significativo per lo IAS 31. Ciononostante, dovrebbe essere ricordato che il controllo congiunto comporta la condivisione contrattuale del controllo ed è probabile che questo aspetto contrattuale costituisca il determinante critico. I diritti di voto potenziali come le opzioni *call* o le obbligazioni convertibili possono modificare il potere di voto di una entità rispetto a

un'altra entità—se i diritti di voto potenziali sono esercitati o convertiti, allora la relativa proprietà delle azioni ordinarie con diritto di voto cambia. Di conseguenza, l'esistenza del controllo (la cui definizione consente a una sola entità di avere il controllo di un'altra entità) e dell'influenza notevole è determinata soltanto dopo aver valutato tutti i fattori descritti rispettivamente nel paragrafo 13 dello IAS 27 e nei paragrafi 6 e 7 dello IAS 28, e in considerazione dell'esistenza e dell'effetto dei diritti di voto potenziali. Inoltre, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze che incidono sui diritti di voto potenziali ad eccezione dell'intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire. L'intenzione della direzione non incide sull'esistenza del potere e la capacità finanziaria di una entità di esercitare o convertire è difficile da valutare.

- IG4 Una entità può inizialmente concludere di controllare o influenzare notevolmente un'altra entità dopo aver considerato i diritti di voto potenziali che è effettivamente in grado di esercitare o di convertire. Tuttavia, l'entità può non controllare o influenzare notevolmente l'altra entità qualora anche i diritti di voto potenziali posseduti da terzi sono effettivamente esercitabili o convertibili. Di conseguenza, una entità considera tutti i diritti di voto potenziali in proprio possesso e quelli posseduti da altre parti che siano effettivamente esercitabili o convertibili al momento di determinare se controlla o esercita un'influenza notevole su un'altra entità. Per esempio, devono essere considerate tutte le opzioni call su azioni, siano esse possedute dall'entità o da terzi. Inoltre, la definizione di controllo di cui al paragrafo 4 dello IAS 27 consente a una sola entità di avere il controllo su un'altra entità. Pertanto, quando due o più entità possiedono diritti di voto rilevanti, sia attuali che potenziali, i fattori di cui al paragrafo 13 dello IAS 27 sono da riconsiderare per determinare quale entità abbia il controllo.
- IG5 La quota attribuita alla controllante e ai terzi nella preparazione del bilancio consolidato in base allo IAS 27, e la quota attribuita al partecipante che contabilizza la propria partecipazione usando il metodo del patrimonio netto in base allo IAS 28, sono determinate basandosi esclusivamente sull'effettivo capitale posseduto. La quota attribuita è determinata considerando il successivo esercizio dei diritti di voto potenziali e gli altri strumenti derivati che, in sostanza, consentono al momento l'accesso ai benefici economici associati al capitale posseduto.
- IG6 In alcune circostanze una entità possiede, in sostanza, una proprietà attuale risultante da una transazione che le consente l'accesso ai benefici economici associati al capitale posseduto. In tali circostanze, la quota attribuita è determinata prendendo in considerazione il successivo esercizio di tali diritti di voto potenziali e di altri derivati che danno al momento all'entità l'accesso ai benefici economici.
- IG7 Lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* non si applica nel caso di partecipazioni in controllate, in società collegate e in entità a controllo congiunto che siano consolidate e contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto o consolidate proporzionalmente in conformità rispettivamente agli IAS 27, IAS 28 e IAS 31. Quando gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali consentono effettivamente di usufruire dei benefici economici associati al capitale posseduto e la partecipazione è contabilizzata in uno dei modi suddetti, gli strumenti non sono soggetti alle disposizioni di cui allo IAS 39. In tutti gli altri casi, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali sono contabilizzati in conformità allo IAS 39.



## Esempi illustrativi

IG8 Ciascuno dei cinque esempi che seguono illustra un aspetto dei diritti di voto potenziali. Nell'applicazione degli IAS 27, IAS 28 o IAS 31 un'entità considera tutti gli aspetti. L'esistenza di controllo, di influenza notevole e di controllo congiunto può essere determinata soltanto dopo aver considerato gli altri fattori descritti negli IAS 27, IAS 28 e IAS 31. Ai fini di tali esempi, tuttavia, si presume che tali altri fattori non abbiano effetto sulla determinazione, sebbene possano invece incidere sul momento della valutazione.

### *Esempio 1: Opzioni out of the money*

Le entità A e B possiedono rispettivamente l'80 e il 20 per cento delle azioni ordinarie con diritto di voto all'assemblea degli azionisti dell'Entità C. L'Entità A vende la metà della propria partecipazione all'Entità D e acquista dall'Entità D, a premio rispetto ai prezzi di mercato al momento dell'emissione, delle opzioni *call* esercitabili in un qualsiasi momento che, se esercitate, darebbero all'Entità A l'80 per cento originario del capitale posseduto con diritto di voto.

Sebbene le opzioni siano out of the money, esse sono effettivamente esercitabili e attribuiscono all'Entità A il potere di continuare a determinare le politiche gestionali e finanziarie dell'Entità C, in quanto l'Entità A potrebbe esercitare le proprie opzioni immediatamente. L'esistenza di diritti di voto potenziali, oltre agli altri fattori descritti nel paragrafo 13 dello IAS 27, sono considerati e comportano che l'Entità A controlla l'Entità C.

### *Esempio 2: Possibilità di esercizio o di conversione*

Le Entità A, B e C possiedono rispettivamente il 40, il 30 e il 30 per cento delle azioni ordinarie con diritto di voto all'assemblea degli azionisti dell'Entità D. L'Entità A possiede inoltre delle opzioni *call* esercitabili in qualsiasi momento al *fair value* (valore equo) delle azioni sottostanti che, se esercitate, le assegnerebbero un ulteriore 20 per cento dei diritti di voto nell'Entità D e ridurrebbero le partecipazioni delle Entità B e C al 20 per cento ciascuna. Se le opzioni sono esercitate, l'Entità A controllerà più della metà del potere di voto. L'esistenza di diritti di voto potenziali, oltre agli altri fattori descritti nel paragrafo 13 dello IAS 27 e nei paragrafi 6 e 7 dello IAS 28, sono considerati e comportano che l'Entità A controlla l'Entità D.

### *Esempio 3: Altri diritti che possono incrementare il potere di voto di una entità o ridurre quello di un'altra entità*

Le Entità A, B e C possiedono rispettivamente il 25, il 35 e il 40 per cento delle azioni ordinarie con diritto di voto all'assemblea degli azionisti dell'Entità D. Le Entità B e C possiedono anche dei warrant azionari esercitabili in un qualsiasi momento a un prezzo fisso e che prevedono diritti di voto potenziali. L'Entità A possiede un'opzione *call* relativa all'acquisto di tali warrant azionari, in un qualsiasi momento, al loro valore nominale. Se l'opzione *call* fosse esercitata, l'Entità A avrebbe la potenzialità di accrescere il capitale posseduto, e quindi i propri diritti di voto, nell'Entità D al 51 per cento (e di ridurre la partecipazione dell'Entità B al 23 per cento e la partecipazione dell'Entità C al 26 per cento).

Sebbene i warrant azionari non siano posseduti dall'Entità A, essi sono presi in considerazione nel valutare il controllo in quanto sono effettivamente esercitabili dalle Entità B e C. Normalmente, se è necessario compiere un'azione (ad es., l'acquisto o l'esercizio di un altro diritto) per assegnare la proprietà di un diritto di voto potenziale, il diritto di voto potenziale non è considerato come posseduto dall'entità. Tuttavia, i warrant azionari sono effettivamente posseduti dalla Entità A in quanto le condizioni

dell'opzione *call* sono strutturate in maniera tale da assicurare la posizione dell'Entità A. La combinazione dell'opzione *call* e dei warrant azionari dà all'Entità A il potere di determinare le politiche gestionali e finanziarie dell'Entità D, in quanto l'Entità A potrebbe effettivamente esercitare l'opzione e i warrant azionari. Dopo aver considerato anche gli altri fattori descritti nel paragrafo 13 dello IAS 27 e nei paragrafi 6 e 7 dello IAS 28, si conclude che è l'Entità A, e non l'Entità B o C, a controllare l'Entità D.

*Esempio 4: Intenzione della direzione aziendale*

Le Entità A, B e C possiedono ciascuna il 33,3 per cento delle azioni ordinarie con diritto di voto all'assemblea degli azionisti dell'Entità D. Ciascuna Entità A, B e C ha il diritto di nominare due amministratori nel consiglio dell'Entità D. L'Entità A possiede anche delle opzioni *call* esercitabili in un qualsiasi momento a un prezzo prestabilito e che, se esercitate, assicurerebbero all'Entità A tutti i diritti di voto nell'Entità D. La direzione aziendale dell'Entità A non intende esercitare le opzioni *call* anche se le Entità B e C votano in maniera diversa dall'Entità A. Dopo aver considerato l'esistenza di diritti di voto potenziali e anche gli altri fattori descritti nel paragrafo 13 dello IAS 27 e nei paragrafi 6 e 7 dello IAS 28, si conclude che l'Entità A controlla l'Entità D. L'intenzione della direzione aziendale dell'Entità A non ha alcuna influenza sulla valutazione.

*Esempio 5: Capacità finanziaria*

Le Entità A e B possiedono rispettivamente il 55 e il 45 per cento delle azioni ordinarie con diritto di voto all'assemblea degli azionisti dell'Entità C. L'Entità B possiede anche degli strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie dell'Entità C. Gli strumenti di debito possono essere convertiti in un qualsiasi momento a un prezzo consistente rispetto alle attività nette dell'Entità B; questi, se convertiti, richiederebbero all'Entità B di indebitarsi ulteriormente per poter effettuare il pagamento. Qualora gli strumenti di debito dovessero essere convertiti, l'Entità B otterrebbe il 70 per cento dei diritti di voto mentre la partecipazione dell'Entità A si ridurrebbe al 30 per cento.

Gli strumenti di debito, sebbene siano convertibili a un prezzo consistente, sono effettivamente convertibili e la convertibilità attribuisce all'Entità B il potere di determinare le politiche gestionali e finanziarie dell'Entità C. Dopo aver considerato l'esistenza di diritti di voto potenziali e anche gli altri fattori descritti nel paragrafo 13 dello IAS 27, si stabilisce che è l'Entità B, e non l'Entità A, a controllare l'Entità C. La capacità finanziaria dell'Entità B di pagare il prezzo di conversione non ha alcuna influenza sulla valutazione.